



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
DPD023-Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura
P.zza Torlonia, 90 – 67051 Avezzano

Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture
Sede Villanova di Cepagatti (Pe) 65010
Via Nazionale, 38

Villanova di Cepagatti, 20.07.2020

Prot. N. RA/ 0217864/20

OGGETTO: Contratto per l'affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare l'introduzione e la diffusione dei seguenti parassiti da quarantena, *Monochamus spp.*, *Bursaphelenchus xylophilus*, *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora grabripennis*, *Epitrix spp.*, *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*, *Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus*, *Ralstonia solanacearum*, *Globodera pallida* e *G. rostochiensis*, *Grapevine Flavescenza dorata*, *Candidatus liberibacter solanacearum*, *Scaphoideus titanus*, *Tecia solanivora*, *Rhagoletis pomonella*, *Bactrocera dorsalis*, *Spodoptera frugiperda*, *Meloydogine spp.* *Tomato leaf curl virus*, *Giberella circinata*, *Synchytrium endobioticum*, *Bactericera cockerelli*, *Anthonomus eugenii* e dei seguenti parassiti prioritari a controllo obbligatorio *Popilia japonica*, *Agrilus anxius*, *Anastrepha ledens*, *Aromia bungii*, *Erwinia amylovora*, *Bactrocera zonata*, *Conotrachelus nenuphar*, *Dendrolimus sibiricus*, *Agrilus planipennis* predisposto dal Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura Ufficio Tutela Fitosanitaria Determinazione Dirigenziale DPD023 n. 132 del 21.04.2020

TRA

la REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), rappresentata ai sensi dell'art.24 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., dalla Dott.ssa Elena SICO nata a Avezzano (AQ) il 31.01.1966 C.F. SCILNE66A71A515U, domiciliata per la carica ove appresso, Direttrice del Dipartimento Agricoltura della stessa “Regione Abruzzo”, con sede in Pescara, Via Catullo, n. 17, di seguito denominata “Committente”

E

AGREA s.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) Via Garibaldi, n.5 int. 16, CAP 37057 rappresentata dal Dott. Pasini Massimiliano, nato a Verona (VR) il 06/10/1965 e residente in Ronco all'Adige (VR) Via Pozza, n.6/A, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale legale rappresentante della AGREA Centro Studi s.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) Via Garibaldi, n.5 int. 16, CAP 37057, P. IVA n. 02947510232 – numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona n. 33459 R.E.A. VR n. 296536 di seguito anche denominata “Affidatario”

PREMESSO

che con Determinazione DPD023 n. 192 del 06.07.2020 del Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare l'introduzione e la diffusione dei seguenti parassiti da quarantena, *Monochamus spp.*, *Bursaphelenchus xylophilus*, *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora grabripennis*, *Epitrix spp.*, *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*, *Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus*, *Ralstonia solanacearum*, *Globodera pallida* e *G.*

rostochiensis, *Grapevine Flavescenza dorata*, *Candidatus liberibacter solanacearum*, *Scaphoideus titanus*, *Tecia solanivora*, *Rhagoletis pomonella*, *Bactrocera dorsalis*, *Spodoptera frugiperda*, *Meloydogine spp.* *Tomato leaf curl virus*, *Giberella circinata*, *Synchytrium endobioticum*, *Bactericera cockerelli*, *Anthonomus eugenii* e dei seguenti parassiti prioritari a controllo obbligatorio *Popilia japonica*, *Agrilus anxius*, *Anastrepha ledens*, *Aromia bungii*, *Erwinia amylovora*, *Bactrocera zonata*, *Conotrachelus nenuphar*, *Dendrolimus sibiricus*, *Agrilus planipennis* predisposto dal Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura - Ufficio Tutela Fitosanitaria di cui alla Determinazione Dirigenziale DPD023 n. 132 del 21.04.2020 a favore della Società AGREA s.r.l.con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) Via Garibaldi, n.5 int. 16, CAP 37057, per un prezzo di € 60.500,00 (sessantamilaquattrocento euro,00) oltre IVA a norma di legge;

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.

Art. 2 – Per quanto non espressamente inserito nel presente Contratto, nell’applicazione e nell’interpretazione dello stesso occorre fare riferimento ai documenti tutti di gara ed alla normativa di riferimento nazionale e regionale.

Art. 3 – Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, l’affidamento dell’esecuzione del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare l’introduzione e la diffusione dei seguenti parassiti da quarantena, *Monochamus spp.*, *Bursaphelenchus xylophilus*, *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora grabripennis*, *Epitrix spp.*, *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*, *Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus*, *Ralstonia solanacearum*, *Globodera pallida* e *G. rostochiensis*, *Grapevine Flavescenza dorata*, *Candidatus liberibacter solanacearum*, *Scaphoideus titanus*, *Tecia solanivora*, *Rhagoletis pomonella*, *Bactrocera dorsalis*, *Spodoptera frugiperda*, *Meloydogine spp.* *Tomato leaf curl virus*, *Giberella circinata*, *Synchytrium endobioticum*, *Bactericera cockerelli*, *Anthonomus eugenii* e dei seguenti parassiti prioritari a controllo obbligatorio *Popilia japonica*, *Agrilus anxius*, *Anastrepha ledens*, *Aromia bungii*, *Erwinia amylovora*, *Bactrocera zonata*, *Conotrachelus nenuphar*, *Dendrolimus sibiricus*, *Agrilus planipennis* predisposto dal Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura Ufficio Tutela Fitosanitaria Determinazione Dirigenziale DPD023 n. 132 del 21.04.2020

Il piano di monitoraggio, da condurre in stretta collaborazione con il Responsabile del Procedimento e con il Personale ispettivo dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria, prevede le attività di controllo sul territorio regionale compiutamente individuate e descritte nel “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di parassiti da quarantena 2020”, allegato considerato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 4 – L’affidamento del piano di monitoraggio fitosanitario è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Art. 5 – L’affidamento del piano di monitoraggio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto tra le parti e fino al termine stabilito entro il giorno 15.11.2020.

Art. 6 – Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente atto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione e di strumentazione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L’Affidatario si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Art. 7 - Il corrispettivo spettante all'Affidatario per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è stabilito in € 60.500,00 (sessantamilaquattrocento euro,00) oltre IVA a norma di legge.

Il pagamento è disposto con determinazione del Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura – Ufficio Tutela Fitosanitaria previa presentazione della relativa documentazione entro e non oltre il 15.11.2020.

Si precisa che la Ditta affidataria deve provvedere, ai fini della liquidazione:

- ad emettere fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1 commi da 209 a 214 Legge 244/2007, che dovrà riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti-imposta versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972";
- a produrre la documentazione relativa al conto corrente dedicato con allegato documento di riconoscimento delle persone delegate ad adoperare su di esso, ai sensi dell'art.3 comma 7 Legge 136/2010, che prevede la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento dell'appalto;
- a fornire i dati identificativi, a fini della richiesta del DURC (Codice Ditta, Matricola Inail, Inps, Codice Fiscale).
- produrre idonea relazione tecnica sull'attività svolta.

La liquidazione dei lavori previsti avviene in unica soluzione al termine degli stessi, previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta ed acquisizione d'ufficio di D.U.R.C. regolare.

L'importo indicato si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità ed indicazioni di cui al presente contratto. L'importo deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario, con la corresponsione dell'importo indicato al primo capoverso del presente articolo, si intende compensato di tutti gli oneri impostigli dalle norme in vigore e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 8 – La liquidazione dell'importo è disposta, da parte del Committente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante accredito su conto corrente appositamente dedicato.

Le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento risultano sospesi.

Sulla fattura devono essere indicate la modalità di pagamento, individuata al primo comma del presente articolo, il numero del conto e relative coordinate, il codice identificativo di gara assegnato che risulta essere CIG 8289350C02 – CUP C59E19001230007.

In caso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo, relativo a soggetti impiegati nel contratto, si applica il disposto dell'art. 4, comma 2 del DPR 207/2010, testo in vigore.

Art. 9 – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 103 comma 1 del D.L.gs 50/16 l'affidatario è obbligato a fornire, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale pari a euro 6.050,00 (seimilacinquanta,00). La cauzione definitiva, versata a garanzia della buona esecuzione del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, cessa di avere effetto solo alla data della determinazione del Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura relativa al pagamento di quanto dovuto per le attività in essere. La garanzia fidejussoria è svincolata ai sensi dell'art.113, comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i..

Art. 10 – A pena la nullità assoluta del contratto è fatto obbligo all'Affidatario, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., riportando, per ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente procedura. L'Affidatario si obbliga ad inserire nei contratti con i subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subaffidamento o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – I servizi appaltati sono soggetti a verifica di regolare esecuzione da parte della Regione Abruzzo. Nel caso di esito negativo, l'impresa contraente viene invitata a rimuovere le carenze o gli inconvenienti rilevati.

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali comporta il pagamento di una penale proporzionale agli inadempimenti rilevati. Le somme dovute a titolo di penale dall'impresa contraente sono trattenute dall'Amministrazione regionale sugli importi dovuti o saranno prelevati dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, a pena di decadenza del rapporto contrattuale, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione regionale.

Art. 13 – Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente affidamento le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". La proprietà dei risultati scaturiti nel corso dello svolgimento del servizio in forza del presente contratto è da intendersi attribuita alla Regione Abruzzo. L'Eventuale pubblicazione e diffusione con ogni mezzo dei dati e dei risultati ottenuti spetta al Committente.

Art. 14 – Ai sensi del D. lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Affidatario si dichiara informato che il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo con sede e domicilio fiscale come indicato nelle premesse di questo stesso atto e che il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le finalità di adempiere agli obblighi contrattuali, amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività del presente contratto. L'Affidatario si dichiara altresì informato che il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che i dati richiesti all'Affidatario sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale, amministrativa per cui, una volta acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge. La Società può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art. 15 – Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del presente contratto tra la Committente e l'Affidatario, non componibili in via amichevole, è competente il giudice ordinario del Foro di L'Aquila.

Art. 16 – La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso, le spese ad essa relative sono a carico dell'Affidatario.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cepagatti, li

PER L'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Il legale Rappresentante

Dr. Massimiliano Pasini

PER LA REGIONE ABRUZZO

La Direttrice del Dipartimento

Dott.ssa Elena SICO

Certificatore Aruba S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002309000

Validità 28/07/2022